



Ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021
Le norme sugli spostamenti da e verso l'estero

Nota di Aggiornamento

17 dicembre 2021

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l'**ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021**, in tema di spostamenti da e verso l'estero (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2021-12-15&atto.codiceRedazionale=21A07442&elenco30giorni=false).

L'ordinanza, **efficace dal 16 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022**:

- ha introdotto rilevanti novità in ordine agli ingressi dai Paesi dell'Elenco C di cui all'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (area *Schengen*);
- ha aggiornato l'Elenco D di cui all'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021;
- ha modificato i termini inerenti all'effettuazione del tampone pre-partenza, distinguendoli peraltro per tipologia - molecolare o antigenico - del test.

Per quanto non espressamente previsto, l'ordinanza ha confermato le previsioni delle precedenti ordinanze del **22 ottobre 2021** e, per gli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia ed Eswatini, del **26 novembre 2021**, applicabili **fino al 31 gennaio 2022**.

Di seguito:

1. una tabella riassuntiva degli obblighi per gli spostamenti da e per l'estero;
2. una tabella riassuntiva delle deroghe ai predetti obblighi.

È possibile che nei Paesi esteri di destinazione siano previste delle restrizioni all'ingresso. Pertanto, prima della partenza, è raccomandato verificare l'esistenza di eventuali restrizioni all'ingresso disposte dalle Autorità locali, consultando la scheda del Paese di interesse sul sito www.viaggiasesicuri.it.

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

Paese	Limitazioni agli spostamenti	Obblighi per l'ingresso in Italia (per le persone che, nei 14 giorni precedenti, hanno soggiornato o transitato in uno o più Paesi indicati nella prima colonna)
Repubblica di San Marino Città del Vaticano <i>v. art. 2 dell'ordinanza 22 ottobre 2021</i>	Nessuna	Nessun obbligo dichiarativo
Elenco C¹ dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021	Nessuna: in base alla normativa italiana, sono consentiti tutti gli spostamenti da/per questi Paesi	<ul style="list-style-type: none">• Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del PLF² (cartaceo o digitale)• Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del Super

¹ Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

² Digital Passenger Locator Form.



<p>v. art. 3 dell'ordinanza 22 ottobre 2021</p> <p>v. art. 2 dell'ordinanza 14 dicembre 2021</p>		<p>green pass (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione)</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 48 o 24 ore precedenti l'ingresso in Italia, a seconda che sia molecolare o antigenico <p>In caso di mancata presentazione del Super green pass, <u>fermo l'obbligo di tampone</u> (48 o 24 ore precedenti l'ingresso, a seconda che sia molecolare o antigenico), è comunque possibile entrare in Italia, ma è fatto obbligo di sottoporsi all'isolamento fiduciario di 5 giorni e a tampone alla scadenza</p>
<p>Elenco D³ dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021</p> <p>v. art. 4 dell'ordinanza 22 ottobre 2021</p> <p>v. art. 3 dell'ordinanza 14 dicembre 2021</p>	<p>Nessuna: in base alla normativa italiana, sono consentiti tutti gli spostamenti da/per questi Paesi</p>	<ul style="list-style-type: none">• Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del PLF (cartaceo o digitale)• Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del green pass vaccinale (rilasciato al termine del prescritto ciclo) o una certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie a seguito della somministrazione di un vaccino validato dall'EMA

³ Argentina, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.



		<p>Le persone che, nei 14 giorni precedenti, hanno soggiornato o transitato in Canada, Giappone e USA possono ANCHE presentare il green pass di avvenuta guarigione o la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'avvenuta guarigione</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 o 24 ore precedenti l'ingresso in Italia, a seconda che sia molecolare o antigenico (il termine del test molecolare è di 48 ore per gli ingressi da UK) <p>In caso di mancata presentazione della certificazione vaccinale è comunque possibile entrare in Italia, ma è fatto obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentare (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) il certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 o 24 ore precedenti l'ingresso in Italia, a seconda che sia molecolare o antigenico (il termine del test molecolare è di 48 ore per gli ingressi da UK)• sottoporsi all'isolamento fiduciario di 5 giorni e a tampone alla scadenza
--	--	---

<p>Elenco E⁴ dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021</p> <p><i>v. art. 5 dell'ordinanza 22 ottobre 2021</i></p> <p><i>v. art. 4 dell'ordinanza 14 dicembre 2021</i></p>	<p>Gli spostamenti verso i Paesi di cui all'Elenco E sono consentiti solo per uno dei seguenti motivi o condizioni: lavoro; salute; studio; assoluta urgenza; rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza propri o di persona, anche non convivente, con cui vi sia una relazione affettiva stabile e comprovata</p> <p>Gli ingressi in Italia dai Paesi di cui all'Elenco E sono consentiti solo per uno dei seguenti motivi o condizioni: lavoro; assoluta urgenza; salute; studio; rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza; ingresso di cittadini UE e dei loro familiari, di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in UE e dei loro familiari; ingresso in Italia per raggiungere il domicilio, residenza o abitazione di un cittadino UE o di soggiornanti di lungo periodo in UE con la quale si abbia una comprovata e stabile relazione affettiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del PLF (cartaceo o digitale) • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 o 24 ore precedenti l'ingresso in Italia, a seconda che sia molecolare o antigenico • Isolamento fiduciario di 10 giorni e tampone alla scadenza
<p>Paesi soggetti a misure speciali</p> <p><i>v. art. 6 dell'ordinanza 14 dicembre 2021</i></p> <p><i>v. ordinanza 26 novembre 2021</i></p>	<p>Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia ed Eswatini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione del traffico aereo da questi Paesi • Divieto di ingresso/transito in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti, a eccezione di: a) cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 26 novembre 2021, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile; b) le categorie di cui all'art. 51, co. 7, lett. n) del DPCM 2 marzo 2021; c) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci 	<p>Per le categorie di viaggiatori individuate alle lettere a) e b):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del PLF (cartaceo o digitale) • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del certificato di tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia • Sottoposizione a tampone molecolare o antigenico al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine

⁴ Stati e Territori non espressamente menzionati nei precedenti elenchi.



		<ul style="list-style-type: none">• Isolamento fiduciario di 10 giorni e tampone alla scadenza <p>Per l'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del PLF (cartaceo o digitale)• Sottoposizione a tampone molecolare o antigenico al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale
--	--	---

DEROGHE

Esenzione	Ingressi/Soggetti esonerati <i>(di interesse per le imprese)</i>	Adempimenti comunque richiesti
<p style="text-align: center;">TOTALE NON NECESSARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Super green pass (ovvero isolamento fiduciario di 5 giorni in caso di mancata presentazione) e tampone pre-partenza per gli ingressi dai Paesi di cui all'Elenco C • Certificazione vaccinale (ovvero isolamento fiduciario di 5 giorni in caso di mancata presentazione) e di tampone pre-partenza per gli ingressi dai Paesi di cui all'Elenco D • Tampone pre-partenza e isolamento fiduciario di 10 giorni (+ tampone all'esito) per gli ingressi dai Paesi di cui all'Elenco E • <p><i>v. art. 6, co. 2 e 3 dell'ordinanza 22 ottobre 2021</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante (art. 51, co. 1, lett. a) e lett. b) del DPCM 2 marzo 2021) • Movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (art. 51, co. 7, lett. c) del DPCM 2 marzo 2021) • Lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (art. 51, co. 7, lett. l) del DPCM 2 marzo 2021) • Chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore • Chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza • Chiunque rientra con mezzo privato in Italia a seguito di una permanenza di non più di 48 ore a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (<i>non si applica nemmeno l'obbligo di PLF</i>) • Chiunque con mezzo privato permanga non più di 48 ore in località del territorio nazionale situate a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (<i>non si applica nemmeno l'obbligo di PLF</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di sintomi di COVID-19 • Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del PLF (cartaceo o digitale)

<p style="text-align: center;">PARZIALE NON NECESSARIO Isolamento fiduciario e tampone successivo</p> <p style="text-align: center;"><i>v. art. 6, co. 1 dell'ordinanza 22</i> <i>ottobre 2021</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria (art. 51, co. 7, lett. d) del DPCM 2 marzo 2021)• Ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo (art. 51, co. 7, lett. e) del DPCM 2 marzo 2021)• Cittadini e residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 del DPCM che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C del nuovo allegato 20 del DPCM (art. 51, co. 7, lett. h) del DPCM 2 marzo 2021)• Personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (art. 51, co. 7, lett. m) del DPCM 2 marzo 2021)• Chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli "Covid-tested" ai sensi dell'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 (art. 51, co. 7, lett. p) del DPCM 2 marzo 2021)	<ul style="list-style-type: none">• Assenza di sintomi di COVID-19• Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del PLF (cartaceo o digitale)• Presentazione (al vettore o ai soggetti deputati a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo
--	---	--